

N. R.G. 380-1/2025



Corte d'Appello di Milano

Sezione prima civile

composta dai Magistrati:

dr. Lorenzo Orsenigo	Presidente
dott.ssa Cristina Ravera	Consigliere
dott.ssa Emanuela Rizzi	Consigliere rel.

nella causa civile iscritta al n. r.g. **380/2025** pendente tra:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con gli avv.ti FEDERICO LEONE e GIANROBERTO VILLA;

RICORRENTE

e

Controparte_1 (C.F. *C.F._2*), con gli avv.ti FEDERICO PERGAMI e CRISTINA POTOTSCHNIG;

RESISTENTE

e

Controparte_2
[...], C.F. *P.IVA_1*),

RESISTENTE NON COSTITUITO

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12/03/2025,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Premesso che:

- il dott. *Parte_1* ha proposto opposizione, formulando altresì separata istanza di sospensione ex artt. 351 e 830 ult. co. cpc, avverso il lodo definitivo del 30.9.2024, pronunciato nell'ambito del procedimento arbitrale instaurato nei suoi confronti dal dott. *CP_1* il quale aveva formulato una serie di domande volte a ottenere, da un lato, lo scioglimento del rapporto sociale e della società tra professionisti costituita tra gli stessi, dall'altro, la condanna dello *CP_3* e/o del socio *Parte_1* al pagamento in suo favore -

e a vario titolo - di una serie di importi, in ragione di pretesi inadempimenti ascritti al socio dott. *Parte_1* ;

- con il predetto lodo del 30.9.2024 il collegio arbitrale ha così statuito:

“Il Collegio Arbitrale considerato e dato atto di tutto quanto sopra, ritenuti assorbiti per le ragioni di cui sopra tutte gli altri quesiti formulati dalle Parti, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, con le specificazioni di cui alla parte motiva così provvede:

*-) in parziale accoglimento delle domande attrici, accerta e dichiara che il Prof. Dott. *Parte_1* deve restituire al Prof. Dott. *Controparte_1**

quanto derivante dal maggior apporto, riferito agli anni dal 2019 al 2022, del Prof. Dott.

Controparte_1* allo *Controparte_2* Associato Prof. *Parte_1

*e Prof. *CP_1* e quantifica, in via equitativa, la somma da restituire nella metà di tale apporto, ossia nella somma pari a Euro 542.309,20 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo; e, per l'effetto,*

*-) condanna il Prof. Dott. *Parte_1* a corrispondere al Prof. Dott. [...]*

**Controparte_1* la somma di Euro 542.309,20 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;*

*-) in parziale accoglimento delle domande attrici, accerta e dichiara che il Prof. Dott. *Parte_1* è tenuto a manlevare e, comunque, a tenere indenne il Prof.*

*Dott. *Controparte_1* da ogni e/o qualsiasi conseguenza derivante da atti*

*compiuti dal Prof. Dott. *Parte_1* a nome dello [...]*

**Controparte_2* e Prof. *CP_1* in assenza di espressa*

*autorizzazione del Prof. Dott. *Controparte_1* con decorrenza della manleva*

*a far data dall'intervenuto recesso dello *Controparte_2**

*[...] e Prof. *CP_1* dalla Convenzione stipulata con " [...]*

**Controparte_4* e, in ogni caso, con effetto della manleva dal giorno 8 agosto 2022;*

*-) rigetta ogni altra domanda proposta dal Prof. Dott. *Controparte_1* e dal*

*Prof. Dott. *Parte_1* ;*

-) liquida definitivamente e complessivamente il compenso finale del Collegio Arbitrale nella somma di Euro 208.000,00, oltre oneri ed accessori di legge, e il compenso finale del Segretario nella somma di Euro 18.000,00 oltre oneri ed accessori di legge, con responsabilità solidale di tutte le Parti;

-) liquida definitivamente il compenso del Consulente Tecnico d'Ufficio Dott. [...]

**Per_1* nella misura di Euro 20.000,00. oltre oneri e accessori di legge:*

-) condanna il Prof. Dott. *Parte_1* a rifondere al Prof. Dott. [...] *Controparte_1* le spese di lite quantificate in Euro 50.000,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA e, in ogni caso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
-) condanna il Prof. Dott. *Parte_1* al rimborso integrale a favore del Prof. Dott. *Controparte_1* del compenso finale del Collegio Arbitrale, del compenso finale del Segretario e del compenso finale del Consulente Tecnico d'Ufficio Dott. *Persona_1* come dianzi quantificati”;
- il dott. *Parte_1*, a sostegno dell’opposizione e dell’istanza di sospensione ex artt. 830 ult. co. e 351 cpc, ha dedotto:
- che nella propria domanda di arbitrato e negli atti successivi, il prof. *CP_1* ha formulato e reiterato una serie di richieste nei confronti dello *Controparte_2*, ma ciononostante la posizione dello Studio non è stata mai presa in considerazione dagli arbitri;
 - la nullità del lodo ai sensi dell’art. 829, comma 1, nn. 4 e 9 c.p.c. e in relazione agli artt. 816 *quater* e 809 c.p.c. in quanto al procedimento arbitrale hanno partecipato tre parti. Tuttavia, la clausola compromissoria di cui all’art. 18 dell’atto costitutivo ha una struttura binaria, inadatta a dirimere questioni coinvolgenti più centri d'interesse, essendo stata predisposta sull’assunto di risolvere una controversia tra due soggetti solamente. Essa prevede esclusivamente la nomina di tre arbitri, stabilendo che i due soci scelgano ciascuna un arbitro di fiducia e aggiungendo che i due arbitri così nominati “*dovranno di comune accordo eleggere il terzo arbitro*”. Di fronte ad una previsione negoziale che struttura la clausola come binaria, nonostante la presenza di tre soggetti in causa, il collegio arbitrale avrebbe dovuto dichiarare l’improcedibilità dell’intero arbitrato, anziché decidere le domande nel merito;
 - la nullità del lodo ai sensi dell’art. 829, comma 1, nn. 4 e 9, c.p.c., a seguito della mancata nomina di un curatore speciale *ex art. 78 c.p.c.*. Gli arbitri non hanno considerato il conflitto di interessi tra l’associazione e le parti e non hanno rilevato l’omessa nomina, per lo Studio Associato, di un curatore speciale, come previsto dall’art. 78 c.p.c., con conseguente violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa di cui all’art. 24 cost. La sussistenza del conflitto di interessi è palese e in “*re ipsa*”, dal momento che sia il prof. *CP_1* sia il prof. *Parte_1* ricoprono il ruolo di amministratori in via disgiuntiva, in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del relativo atto costitutivo. La giurisprudenza è concorde nel ritenere che l’omessa nomina

del curatore speciale costituisce un vizio di costituzione del rapporto processuale che determina la nullità dell'intero procedimento per violazione del principio del contraddittorio e della garanzia del diritto di difesa sancito dall'art. 24 cost. La nullità del procedimento è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, stante il vizio insanabile della costituzione del rapporto (Cass. civ., Sez. II, 30.05.2003, n. 8803, Trib. Napoli, 30.11.2021, n. 9690, Trib. Napoli, 23.01.2019, n. 22054, Cass. civ., Sez. I, 26.05.2016, n. 10936, Cass. civ., Sez. II, 30.05.2003, n. 8803, Cass. civ., Sez. II, 16.11.2000, n. 14866, Cass. civ., Sez. I, 10.03.1995, n. 10936);

- la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c. in relazione ai nn. 5 e 6 dell'art. 823, comma 2, c.p.c. per non essersi pronunciato sulle domande rivolte allo Studio Associato;
- che il prof. CP_1 in quanto professore a tempo pieno dell'Università degli Studi di Milano, non può e non poteva svolgere la propria attività professionale presso lo Studio Associato. A fronte di tale incompatibilità e dell'impossibilità di svolgere la libera professione al di fuori delle strutture di appartenenza, il prof. CP_1 ha sottoscritto un accordo modificativo dell'atto costitutivo dello CP_3 con il quale si dava atto che (i) il prof. CP_1 stante il suo ruolo di professore universitario a tempo pieno, aveva cessato a far data dal 1.01.2018 la propria attività professionale presso lo CP_3 rinunciando agli utili successivi, fino a quando non sarebbe venuta meno la condizione di incompatibilità; (ii) da tale data il prof. CP_1 avrebbe svolto presso lo CP_3 la propria attività clinica *intramoenia* in convenzione con Controparte_4 [...] (iii) nessun pagamento di corrispettivi avrebbe dovuto essere eseguito dallo CP_3 in favore del prof. CP_1 (doc. 5.5). Parallelamente, tra l' [...] Controparte_4 e lo CP_3 è stata stipulata una convenzione in data 22.03.2018 (doc. 5.6), con la quale il primo si impegnava a svolgere attività di cura e diagnosi e di direzione sanitaria a favore del secondo, individuando nel prof. CP_1 il medico a tal fine incaricato dalla struttura (art. 1); in virtù di questi accordi e in esecuzione della disciplina legislativa, le prestazioni che il prof. CP_1 ha reso dal 1.03.2018 presso lo CP_3 sono state effettuate in qualità di medico incaricato dall' Controparte_5 I rapporti economici sono intercorsi solo tra lo Studio e l' CP_6 (art. 1e 5); in esecuzione della convenzione, lo Studio ha corrisposto le somme concordate all' Controparte_4 definite in base al prezzo orario di € 350,00, moltiplicato per le ore svolte dal prof. CP_1 a sua volta l'Ospedale ha versato al prof. CP_1 il 95% di quegli incassi, trattenendo il 5%. Quindi:

- o il prof. **CP_1** ha effettuato prestazioni ulteriori rispetto a quelle retribuite dall' **Controparte_4** per il quale lavorava in via esclusiva e a tempo pieno, e allora ogni sua pretesa deve essere rivolta all' **Controparte_4** , che potrebbe a sua volta avanzare pretese verso l'associazione professionale;
- oppure il prof. **CP_1** ha, in eccedenza rispetto all'attività autorizzata e retribuita dall' **Controparte_4** , svolto attività professionale ulteriore, ma in questo caso egli ha compiuto un'attività illegittima e, pertanto, non può ricevere e trattenere alcuna remunerazione derivante dall'attività professionale svolta al di fuori dei canali autorizzati;
- la carenza di legittimazione attiva per il prof. **CP_1** passiva per il prof. **Parte_1** e la carenza di interesse ad agire. L'omesso versamento dei corrispettivi al prof. **CP_1** per le ore asseritamente svolte in più rispetto a quelle dichiarate, trova la sua giustificazione nella scrittura privata del 2.07.2018, ove i soci hanno dichiarato "*che nessun pagamento di corrispettivi sarà eseguito dallo " **CP_3** " in favore del professor **CP_1** (doc. 5.5).* La corresponsione degli utili al prof. **Parte_1** trova, dunque, la sua causa nel contratto costitutivo dello studio associato e nelle sue successive modifiche, inclusa quella da ultimo ricordato, con la conseguenza che, anche in questo caso, non si può affermare che l'attribuzione degli utili all'odierno impugnante sia avvenuta senza *causa adquirendi*;
- che l'azione di ripetizione di indebito ha per oggetto esclusivamente obbligazioni volte ad ottenere la restituzione di cose o somme di denaro e, pertanto, sono escluse dal suo ambito operativo le prestazioni di *facere*;
- che non esiste alcuna norma che autorizzi il giudice a determinare in via equitativa l'ammontare di un indebito da restituire; quest'ultimo o è dimostrato oppure non può essere oggetto di condanna alla restituzione. Con tutta evidenza, il lodo tenta di applicare alla ripetizione dell'indebito una norma, ovvero l'art. 1226 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c., che solo in materia di determinazione del danno risarcibile affida al giudice un potere di valutazione equitativa;
- la nullità ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 4, per avere deciso un arbitrato di diritto applicando l'equità;
- che la ripetizione d'indebito oggettivo rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, che dà luogo ad un debito di valuta, soggetto al principio nominalistico di cui all'art. 1277 c.c., secondo il quale l'obbligazione deve essere adempiuta mediante la

restituzione della medesima quantità di moneta, con la conseguenza che la rivalutazione monetaria è da escludersi;

- la nullità ai sensi dell'art. 829, comma 3, per contrarietà alle norme di ordine pubblico. Il prof. **CP_1** riveste il ruolo di professore universitario a tempo pieno, incompatibile con l'esercizio della libera professione. Condannare il prof. **Parte_1**, come ha fatto il lodo impugnato, a restituire gli importi derivanti dal fatturato eccedente rispetto a quello oggetto della convenzione con l' **Controparte_4** significa disporre la remunerazione di prestazioni rese in attività di libera professione, che il prof. **CP_1** non avrebbe potuto svolgere, attesa l'incompatibilità con i principi costituzionali di cui agli art. 97 e 98 cost. e con la disciplina sopra citata;
 - la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c. per motivazione apparente e perplessa;
 - che il collegio arbitrale ha errato nel ritenere fondata la domanda di manleva proposta dal prof. **CP_1** in quanto ha applicato la disciplina prevista in materia di amministrazione congiuntiva di cui all'art. 2258 c.c. che stabilisce che è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali, mentre, nel caso di specie, il contratto sociale prevedeva che lo **CP_3** fosse amministrato in via disgiuntiva, con la conseguenza che il prof. **Parte_1** ben poteva compiere autonomamente tutti gli atti rientrati nell'oggetto sociale senza ottenere il preventivo consenso del prof. **CP_1**;
 - che i motivi sopra illustrati conducono ad una pronuncia di nullità dei lodi impugnati che non potrà che travolgere la condanna, contenuta nel lodo del 30.09.2024, del prof. **Parte_1** al pagamento delle spese di lite e di arbitrato, secondo le regole sulla soccombenza di cui all'art. 91 c.c.;
 - che il lodo impugnato ha respinto le domande risarcitorie avanzate in ragione dell'omessa dimostrazione da parte del Prof. **CP_1** del "danno occorso", ma ha comunque erroneamente qualificato gli atti compiuti dal Prof. **Parte_1** (cui si riferivano le domande risarcitorie rigettate) come "illegittimi";
 - che il lodo ha erroneamente rigettato le domande riconvenzionali svolte dal Prof. **Parte_1** ;
- in ordine al periculum, il ricorrente ha dedotto che:
- il prof. **Parte_1** è proprietario unicamente del 75% dell'abitazione in cui vive, a Milano in via Fiamma n. 15 (doc. 15);

- il prof. **CP_1** ha già avviato diverse procedure esecutive nei confronti del prof. **Parte_1**: in particolare, ha pignorato la quota di proprietà del prof. **Parte_1** dell'abitazione dello stesso, agendo per la somma complessiva di Euro 669.577,51 (doc. 13); il Tribunale di Milano ha emesso decreto di fissazione di udienza ex art. 569 c.p.c. per il 28.10.2025 (n. 1177/2024 R.G.E. - doc. 13); il prof. **CP_1** ha inoltre notificato, in data 22.01.2025, atto di pignoramento presso terzi per Euro 103.579,30, importo questo corrispondente alle spese dallo stesso sostenute per i compensi del Collegio Arbitrale e del Consulente Tecnico (doc.14); il prof. **CP_1** sta pertanto agendo in via esecutiva, in forza del Lodo impugnato, per somme complessivamente pari a circa Euro 800.000,00;
- la prof.ssa **CP_7** in qualità di Presidente del Collegio Arbitrale, ha in più occasioni sollecitato il Prof. **Parte_1** al pagamento del saldo degli onorari degli Arbitri per oltre Euro 50.000,00, preannunciando azioni esecutive (doc. 16);
- il Prof. **Parte_1** è persona anziana e gravemente malata, come risulta da documentazione medica rilasciata da HUMANITAS in data 19.10.2022 (docc. 5.7 e 5.8) e in data 24.01.2025 (doc. 17): il Prof. **Parte_1** soffre da circa dieci anni di diabete NID ed Insufficienza Renale Cronica; a fine agosto del 2022, il Prof. **Parte_1** è stato ricoverato per “angina instabile” e, in seguito ad ulteriori accertamenti, è stato sottoposto a nuovo intervento di “angioplastica IVUS-guidata con impianto di singolo stent medicato su TC-IVA ed angioplastica con solo pallone medicato su Cx”; il Prof. **Parte_1** è stato ricoverato dal 21.01.2023 per gravi problemi cardiologici, in attesa di intervento di cardio-chirurgia eseguito in data 27.01.2023; il Prof. **Parte_1** è rimasto degente in ospedale sino a metà febbraio 2023; in data 14.11.2023 ha subito intervento alla cataratta; in data 17.11.2023 il Prof. **Parte_1** è stato ricoverato per pancreatite acuta.
- a dicembre 2024 il Prof. **CP_1** è stato condannato al pagamento di Euro 2.300.000,00 nei confronti dell'Università di Milano per aver svolto “attività professionale incompatibile con il regime del rapporto di lavoro a tempo pieno in Università” (doc. 19). Alla luce di tali fatti, la sicura aggressione del patrimonio del prof. **CP_1** da parte dei suoi creditori renderebbe del tutto inutile ogni azione di restituzione che l'impugnante dovesse intentare dopo il pagamento in caso di accoglimento dell'opposizione;

- infine, avendo il Prof. **CP_1** già pignorato la quota dell'immobile di proprietà del Prof. **Parte_1**, ogni sua pretesa – ove confermata – sarebbe comunque garantita sino alla fine del giudizio di impugnazione del Lodo;
- si è costituito il dott. **CP_1** il quale, in ordine al *fumus*, ha dedotto l'inammissibilità e infondatezza dell'opposizione e, in ordine al *periculum*, ha dedotto:
 - che il dott. **Parte_1** è stato *“condannato dalla Corte dei Conti a restituire 2,558 milioni di euro all'erario”* per aver *“sommato per 8 anni lo stipendio da docente ai guadagni privati”*. Pertanto, la sospensione della efficacia del lodo del 30.09.2024 *“determinerebbe la conseguente sospensione delle procedure esecutive in corso, consentendo agli altri creditori del prof. Parte_1 di aggredire il cespite staggito a detrimento del (e vanificando il) diritto di credito del deducente sancito dal lodo arbitrale”*;
 - che il dott. **Parte_1** in vista *“della ipotizzabile condanna da parte della Corte dei Conti, ha provveduto alla (solo) formale dismissione degli asset immobiliari di cui era titolare in favore della moglie sig.ra Controparte_8”* e del figlio, Dott. **Persona_2** ;
 - che risulta incontrovertibile la *“solidità patrimoniale del prof. CP_1 sia essa intesa in prospettiva reddituale (dichiarazioni redditi anno 2021: doc. 23a; anno 2022: doc. 23b e anno 2023: doc. 23 c), sia in termini di consistenza immobiliare (visure catastali a Milano: doc. 24a; all'Aprica: doc. 24b; ad Arenzano: doc. 24c)”*;
 - che le patologie dedotte dalla controparte risultano risalenti nel tempo e non invalidanti;
 - che il prof. **CP_1** ha in corso una ipotesi di soluzione transattiva con l'Università degli Studi di Milano, come risulta dalla mail del 22.1.2025 (doc. 25) ove si legge: *“...l'Università di Milano si rende disponibile ad incontrare la S.V....previa formulazione di un piano di rateizzazione...”*;

Considerato che:

- sotto il profilo del *fumus*, il lodo impugnato, per quanto consta in relazione alla delibazione necessariamente sommaria propria di questa fase, appare meritevole di approfondito riesame alla luce dei motivi di opposizione proposti;
- il ricorrente ha specificamente allegato e documentato che il dott. **CP_1** è stato condannato dalla Corte dei Conti al pagamento in favore dell' **Parte_2** [...] della somma di Euro 2.301.528,00, rivalutazione monetaria compresa, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo;

- il resistente ha solo genericamente dedotto - producendo esclusivamente un articolo di giornale - che il dott. *Parte_1* è stato “*condannato dalla Corte dei Conti a restituire 2,558 milioni di euro all’erario*”;
- la necessità di svolgere una valutazione comparativa e di contemperamento tra l’interesse del resistente ad un’immediata esecuzione e il pregiudizio che potrebbe subire il ricorrente per l’effetto di una provvisoria esecuzione della pronuncia, impone di darsi per quanto possibile maggiore valenza e tutela a quest’ultimo, atteso che sulla base dei documenti prodotti in atti e delle deduzioni svolte dalle parti, tenuto conto dell’entità della somma oggetto della condanna impartita al dott. *CP_1* da parte della Corte dei Conti, appare verosimile la sussistenza del pericolo che quest’ultimo non riesca a restituire (in ipotesi, in futuro) quanto lo stesso dovesse eventualmente ricevere in esecuzione del lodo impugnato;

p.q.m.

dispone la sospensione dell’efficacia esecutiva del lodo del 30.9.2024;

manda alla Cancelleria per le necessarie comunicazioni.

Milano, 12 marzo 2025

Il Presidente

Lorenzo Orsenigo